



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente e Giudice rel.
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott. Francesco Laus	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo

proposto da

GLOBALTIR S.R.L. (P. IVA e C.F. 01382600219), con sede legale in 39053 Cornedo all'Isarco- Frazione Prato all'Isarco, Via Prato all' Isarco 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **MATTEO CREAZZO, GIOVANNI TROLESE e ILARIA RISEGATO**;

-Ricorrente-

con opposizione di

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

-Opponente-

OSSERVA

I. Svolgimento del procedimento

In data 22.06.2022 le società GREGORBAU S.R.L., GIGABAU S.R.L., GLOBALBAU S.R.L., GLOBALTIR S.R.L. e MG GROUP S.R.L. hanno depositato ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. e con decreti collegiali del 28.06.2022 il Tribunale ha concesso alle ricorrenti termine fino al 14.10.2022 per la formulazione della domanda completa di concordato preventivo o, in alternativa, per il deposito di istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F..

Veniva quindi fissata un'udienza per chiarimenti per il 23.08.2022, all'esito della quale veniva confermato il termine già fissato per il 14.10.2022.

Con istanza d.d. 14.10.2022, le ricorrenti hanno chiesto la proroga dei termini ex art. 161 comma 6 L.F..

In seguito alla segnalazione da parte dei Commissari Giudiziali di tutte e cinque le procedure di una serie di problematiche e di criticità del piano in via di predisposizione, il Tribunale fissava udienza per udienza per il 08.11.2022, che veniva rinviata al 29.11.2022. All'esito, veniva concessa alle ricorrenti una proroga di sessanta giorni.

Nel termine assegnato, le ricorrenti hanno provveduto al deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione prevista dalla legge.

Con provvedimento del 18.01.2023 il Tribunale rilevava alcuni aspetti che necessitavano di ulteriori chiarimenti e fissava udienza per il 07.02.2023; all'esito di tale udienza veniva assegnato un termine per le necessarie integrazioni, che venivano depositate il 23.02.2023.

A seguito di tali integrazioni, i Commissari giudiziali rilevavano l'intervenuto aggiornamento del tasso di interesse legale dall'1,25% al 5% (d.m. 13.12.2022). Pertanto, con successivo provvedimento dell'08.03.2023, veniva assegnato un termine per ulteriori integrazioni, che venivano quindi depositate il 20.03.2023.

Con provvedimento del 18.04.2023 il Tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 L.F..

Con la propria relazione ex art. 172 L.F. depositata in data 30.10.2023, il Commissario Giudiziale dott.ssa Alexia Aichner esprimeva un giudizio di fattibilità in merito alla proposta concordataria della GLOBALTIR S.R.L..

Il concordato è stato approvato da due delle complessive quattro classi (le classi II e III), da creditori che rappresentano il 27,529 % dei crediti ammessi al voto, non raggiungendo la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. (*cf.* la relazione del Commissario giudiziale sull'esito del voto dd. 08.01.2024).

Con atto del 11.01.2024 la ricorrente ha chiesto, in via principale, la fissazione dell'udienza di omologazione del concordato preventivo, previa conversione in voto positivo del voto negativo di Agenzia delle Entrate – Riscossione, INPS, e INAIL e, in via subordinata, considerando raggiunte, ai sensi dell'art. 180, comma 4, L.F., le maggioranze di cui all'art. 177 L.F..

In relazione a tale istanza, il Tribunale, con decreto del 12.01.2024 chiedeva un parere al Commissario Giudiziale; tale parere veniva depositato il 19.01.2024 e si esprimeva in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Con successivo decreto del 23.01.2024 veniva quindi fissata per il 14.03.2024 l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale.

Il provvedimento è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese ed è stato notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bolzano, Agenzia Delle Entrate – Riscossione, Agenzia Delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Trentino Alto Adige e Carloni S.r.l..

Con memoria del 27.02.2024 l'Agenzia delle Entrate presentava opposizione nel presente giudizio, chiedendo di non omologare il concordato.

Con successiva memoria del 04.03.2024 la ricorrente chiedeva il rigetto dell'opposizione e l'omologa del concordato preventivo.

All'udienza del 14.03.2024 veniva concesso termine sino al 29.03.2024 per chiarire diversi aspetti problematici: è stato ritenuto necessario il deposito di uno schema relativo ai tempi di pagamento delle diverse categorie di creditori ed uno riguardante l'andamento finanziario della società, comparato con le proposte di concordato; inoltre, venivano chiesti chiarimenti in ordine ai compensi degli advisor. La stessa ricorrente segnalava che per errore è stato indicato come tempo di pagamento ed esecuzione del piano per i creditori privilegiati ex art. 186 bis LF un tempo di soddisfazione di tre anni, facendo presente di voler correggere tale errore.

A seguito del deposito di note scritte da parte della ricorrente, con decreto del 16.04.2024 il Tribunale rilevava criticità nelle note depositate e assegnava l'ulteriore termine del 13.05.2024 per il deposito delle necessarie integrazioni.

In particolare, veniva segnalato un evidente scostamento di liquidità rispetto alle previsioni dei piani e la carenza della documentazione in atti, ritenendo quindi necessario il deposito di:”

- 1) *un piano finanziario, con particolare attenzione all'elemento della liquidità, e quindi della cassa, che dovrà essere disponibile secondo i tempi di esecuzione del piano per il soddisfacimento dei creditori concordatari secondo le tabelle indicate nelle note (...);*
- 2) *la versione definitiva dei bilanci al 31/12/2023;*
- 3) *il dettaglio delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione suddiviso per commessa;*
- 4) *il dettaglio di parte delle rimanenze di cui al punto precedente, nel frattempo diventate crediti commerciali, con la sottoscrizione dei relativi stati di avanzamento lavori e produzione di copia degli stessi (SAL e SIL);*
- 5) *il dettaglio delle fatture componenti l'ammontare dei crediti commerciali indicati nei prospetti e i relativi scadenzari;*
- 6) *il dettaglio dei crediti infragruppo con suddivisione tra crediti maturati in corso di procedura e crediti maturati ante apertura della procedura con relative fatture e relativi scadenzari;*
- 7) *il dettaglio delle passività indicate nelle voci “debiti commerciali” e “altre passività”, specificando se tali voci siano effettivamente riferite alle cosiddette prededuzioni maturate e non pagate;*
- 8) *un chiarimento sul debito concordatario riportato nella colonna “31/12/2023 consuntivo” delle tabelle del capitale circolante netto, che non sembra coincidere con il totale del debito concordatario riportato nei piani di ciascuna società;*
- 9) *per GREGORBAU: un chiarimento sulle “altre attività” che comprendono crediti fiscali difficilmente liquidabili entro sei mesi e sui motivi per cui siano*

stati ritenute liquidabili entro tale lasso temporale (con conseguente inserimento nel capitale circolante netto); 10) per le altre società: un chiarimento su cosa sia ricompreso nella voce “altre attività””.

Successivamente al deposito delle memorie richieste, con decreto del 17.05.2024 il Tribunale segnalava che tali atti presentavano ulteriori aspetti critici.

In particolare - dopo aver ricordato che i concordati non sono stati approvati dai creditori e che si fondano quindi sull'applicazione del cd. *cram down*, che richiede l'espressione di un giudizio di convenienza da parte del Tribunale – il Collegio riteneva sussistenti *“forti perplessità su quanto da ultimo dimesso dalle ricorrenti, per la genericità delle memorie e l'assenza di una compiuta analisi dei documenti allegati, che dia una comprensibile risposta ai quesiti sollevati dal Tribunale, primo fra tutti, quello che riguarda la necessaria liquidità per soddisfare tempestivamente i creditori, anche con riferimento ai tempi di esecuzione delle procedure; che quindi le memorie non permettono la comprensione dei dati, poiché sono sostanzialmente prive di una logica esposizione in forma argomentativa degli stessi, e poiché, peraltro, manca tuttora un dettagliato piano finanziario, che riguardi l'intero tempo di esecuzione del concordato e che specifichi l'ordine di soddisfazione dei creditori per tutta la durata della procedura”*.

Pertanto, rimetteva gli atti ai commissari ai fini di una rinnovata valutazione sulla effettiva convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria per le amministrazioni finanziarie e previdenziali alla luce dei rilievi, delle memorie e della documentazione dimessa dalle società in concordato, con richiesta di urgente ricontro.

Il Commissario Giudiziale depositava il parere richiesto il 28.06.2024.

II. Il piano e la proposta concordataria

La ricorrente GLOBALTIR S.R.L. ha proposto ai creditori un concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F..

In sostanza, all'esito di tutte le integrazioni, il **passivo** concordatario ammonta a Euro 7.660.244,15, oltre a spese di giustizia ed oneri prededucibili per un importo oggi pari ad Euro 421.096, già pagati per Euro 145.728.

La **proposta** prevede principalmente il realizzo di una somma sufficiente per finanziare l'attività dell'impresa e per destinare ai creditori, nei **cinque anni e mezzo** successivi alla omologa del piano, una somma di Euro 2.778.323,71, ripartita come segue:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (crediti da lavoro), ex art. 2751bis n. 2 c.c. (professionisti), ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (imprese artigiane);
- pagamento in misura parziale dell'65% per i crediti con il privilegio ex art. 2778 c.c. - art. 2753 c.c. (INPS/INAIL);
- suddivisione in quattro classi dei creditori chirografari e dei creditori degradati al chirografo con il pagamento di una percentuale del 15,15 % per la classe I (crediti fiscali e previdenziali chirografari per origine o per retrocessione), del 13,50 % per la classe II (fornitori strategici), del 12,70 % per la Classe III (altri creditori) e la Classe IV, solo ai fini del voto per gli interessi spettanti a INPS/INAIL, di complessivi Euro 3.750,00 per la perdita economica per i crediti con prelazione soddisfatti integralmente o parzialmente dopo il biennio.

Congiuntamente alla proposta di concordato in continuità, la ricorrente ha proposto una modifica al trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-ter L.F, prevedendo la degradazione a chirografo ed il soddisfacimento del 15,15 % del credito in cinque anni.

III. Parere dell'organo commissariale e sindacato del Tribunale sulla fattibilità dei piani e sull' approvazione della procedura in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria/previdenziale. Opposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il giudizio di **fattibilità** della proposta concordataria, questo non consente al Tribunale di entrare nel merito della proposta, ma riguarda esclusivamente la non manifesta

inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, come prevede l'attuale art. 112 comma primo, lett. g) CCII.

Tale nuova norma, in realtà, si limita a recepire un costante orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della legge fallimentare, che risulta pertanto applicabile al caso di specie: *“in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”* (Cass. Sez. Un. 1521/2013, v. anche Cass. 4790/2018).

Nel caso di specie, la non manifesta inattitudine del piano risulta dal parere da ultimo depositato dal Commissario Giudiziale, a seguito delle plurime richieste di chiarimenti e spiegazioni da parte del Tribunale, ritenute necessarie alla luce del fatto che le precedenti memorie non risultavano pienamente comprensibili nemmeno agli stessi Commissari.

Invece, dalla lettura dell'ultimo parere, risulta che le proposte sono fondate su logiche valutazioni finanziario-contabili, così da ritenere possibile che la continuità aziendale generi l'utile necessario a soddisfare i creditori secondo le modalità e i tempi previsti dal piano, ora analiticamente descritto.

In particolare, è emerso che la società ricorrente ha trasmesso al Commissario due ulteriori note di chiarimento e di integrazione del piano: la prima è esplicativa ed integrativa del piano finanziario ed è divisa in due parti (primo biennio ed anni successivi), mentre la seconda è

specificamente dedicata a chiarire la questione della moratoria ultrabiennale per il pagamento di alcuni creditori privilegiati e dei relativi interessi compensativi.

Sono stati quindi espliciti, mediante un più chiaro percorso logico-argomentativo, gli aspetti riguardanti il realizzo del Capitale Circolante Netto (CCN) esistente al 31.12.2023, confrontando il consuntivo con le previsioni da piano riassunto nella seguente tabella:

CONFRONTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GLOBALTIR	2023 DA PIANO INDUSTRIALE DEPOSITATO (post omologa)	31/12/2023 CONSUNTIVO (ante omologa)
Rimanenze	-	362.520
Crediti commerciali	110.020	416.069
Debiti commerciali	- 12.695	- 250.387
Altre attività	3.000	170.248
Altre passività	- 20.880	- 72.774
Disponibilità liquide	639.089	77.964
Debiti finanziari BT	-	- 593
Debiti finanziari MT	-	-
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO SENZA INFRAGRUPPO	718.535	703.047
CREDITI INFRAGRUPPO	65.492	1.490.812
DEBITI INFRAGRUPPO	-	- 72.924
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CON INFRAGRUPPO	784.026	2.120.935
DEBITO CONCORDATARIO	- 2.357.228	- 7.374.456

Per il biennio, successivo, invece, è stata allegata la seguente tabella:

VOCI	CREDITI CCN								TOTALI	
	DISPONIBILITÀ AL 31.12.23 (TRIMESTRE 24)	I TRIMESTRE 24	II TRIMESTRE 24	III TRIMESTRE 24	IV TRIMESTRE 24	I TRIMESTRE 25	II TRIMESTRE 25	III TRIMESTRE 25		IV TRIMESTRE 25
ENTRATE DA CREDITI VERSO CLIENTI	92.302	117.449	73.406	34.126	17.706	17.706	17.706	17.706	17.706	376.104
ENTRATE DA CREDITI INFRAGRUPO	523.370	329.618	198.857	308.600	0	445	0	445	0	1.159.285
REALIZZO DI CREDITI TRIBUTARI		25.292	26.553				853			52.698
REALIZZO DI CREDITI PREVIDENZIALI	11.377									11.377
ENTRATE DA ALTRI CREDITI			3.154							3.154
ENTRATE DA SUI	11.383	179.690	194.299							355.372
TOTALE ENTRATE DA CCN	638.432	652.049	466.259	324.726	17.706	19.005	17.706	18.152	18.152	1.953.996
USCITE DA PREDEDUZIONI FORNITORI	0	20.000	40.731	36.731	36.731	11.731	101.731	21.731		296.387
USCITE DA PREDEDUZIONI INFRAGRUPO	29.553	36.783	6.588	0						72.924
USCITE DA PREDEDUZIONI TRIBUTARI/PREVIDENZIALI/ALTRI DEBITI	129.632	44.801	16.539	756					0	191.828
TOTALE USCITE CCN	159.185	101.584	64.858	37.487	36.731	11.731	101.731	21.731	21.731	515.140
REALIZZO CCN	479.246	550.465	401.401	287.239	-18.025	7.274	-84.025	-3.579	-3.579	1.438.856
INCASSI DA RICAVI CORRENTI	0	36.569	495.000	730.000	730.000	815.000	765.000	730.000		4.441.569
USCITE DA COSTI DI GESTIONE	-486.625	-622.765	-623.785	-623.765	-585.298	-585.298	-585.298	-585.298		-4.649.114
TOTALE FLUSSI DI GESTIONE	-486.625	-527.197	-128.785	146.235	144.702	229.702	179.702	144.702	144.702	-257.545
TOTALE FLUSSI DI CASSA DI PERSO	77.964	-1.379	23.268	272.536	243.436	155.577	236.976	95.677	141.122	
TOTALE CASSA PROGRESSIVA ANTE RIMBORSO	77.964	70.584	93.852	368.389	618.824	748.301	1.022.477	1.098.154	1.239.277	1.239.277
RATA DEBITO CONCORDATARIO				131.406	355.017		355.017		355.017	1.140.537
TOTALE CASSA PROGRESSIVA POST RIMBORSO	77.964	70.584	93.852	232.889	121.321	276.988	158.957	254.634	1.020.740	

Anche in questo caso, mediante un chiarimento che si era reso necessario a fronte dell'oggettiva incomprendibilità iniziale, venivano meglio illustrati gli aspetti riguardanti il realizzo del CCN previsto, i flussi da gestione corrente, il rimborso dei debiti concordatari, il saldo cassa post- rimborso, attraverso un'analitica descrizione delle singole voci che compongono tali categorie.

Per quanto riguarda il rimborso dei debiti concordatari, il Commissario Giudiziale ha evidenziato che gli advisor della società, al fine di favorire l'omologazione del piano, hanno proposto che, in caso di omologa, il pagamento dei loro compensi (per la parte ancora non incassata) venga compiuto in forma rateale e per l'intera durata del piano.

Alla luce del parere del Commissario Giudiziale, deve quindi concludersi che il Piano di concordato, come redatto attualmente, appaia fattibile, anche in considerazione della prevista rateizzazione dei compensi dei professionisti.

Per quanto riguarda la richiesta di applicazione del cd. ***cram down*** formulata dalla ricorrente, a cui si è opposta l’Agenzia delle Entrate, trova applicazione al caso di specie la disciplina di cui all’art. 180 comma 4 L.F. (“*Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*”)

La citata norma prevede tre requisiti, vale a dire: a) la mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie; b) tale mancata adesione deve essere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste; c) la proposta di soddisfacimento del credito deve essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (cfr. Trib. Pistoia, 16 marzo 2022).

Per quanto riguarda la “**mancanza di adesione**”, tale espressione fa riferimento sia all’ipotesi di voto negativo, sia a quella di silenzio. Infatti, poichè nel concordato preventivo il silenzio equivale all’espressione di un voto negativo, sarebbe irragionevole distinguere tra l’ipotesi di un diniego espresso e quella di un diniego tacito. Ciò è stato definitivamente chiarito dal d.l. n. 118 del 2021 che, all’art. 180 comma 4 L.F., ha sostituito l’espressione “*mancanza di voto*” con la più generica “*mancanza di adesione*”: mentre la precedente versione sembrava richiedere l’inerzia dell’amministrazione (il mancato voto), quella attuale fa più genericamente riferimento alla mancata adesione alla proposta concordataria.

Nel caso di specie occorre prendere in considerazione i creditori appartenenti alle classi I e IV che non hanno aderito alla proposta, vale a dire Agenzia delle Entrate – Riscossione, INPS, INAIL; non si prendono in considerazione Alto Adige e Riscossioni ed Ente Bilaterale

(creditori per € 39.742,69 €), poiché non sono né “*amministrazione finanziaria*” né rientrano fra gli “*enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie*”.

In secondo luogo, la norma richiede che il voto debba essere “*determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze*” previste dalla legge.

Ciò significa che il concordato raggiungerebbe le maggioranze richieste solamente ipotizzando un voto positivo da parte dell’amministrazione, che ha invece espresso un voto contrario (cfr. Tribunale Verona, 14 Luglio 2023), anche in via tacita. Tale lettura è quindi aderente al chiaro dettato normativo, che prevede un’omologazione del Tribunale, nonostante una determinante mancata adesione da parte dell’amministrazione.

Al contrario, una diversa lettura, secondo cui tale voto andrebbe meramente neutralizzato, si discosterebbe ingiustificatamente dalla lettera della legge.

Va parimenti respinta una lettura che prevede la conversione, da parte del Tribunale, del voto negativo in voto positivo: il Tribunale si limita ad approvare il concordato in mancanza di un’adesione determinante degli enti previdenziali/assistenziali.

Si osserva come questa interpretazione rispecchi la *ratio* della norma, chiarita nella relazione al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, dove si afferma che “*al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate*”, l’omologazione può avere luogo “*anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge*”. Infatti, quando il voto dell’amministrazione finanziaria è decisivo, è possibile superare realmente tali “*ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate*” solo conteggiando il voto in questione fra quelli positivi. Lo stesso, invece, non accadrebbe con una mera neutralizzazione del voto.

Nel caso di specie, il voto di Agenzia delle Entrate e Riscossione, Cassa Edile ed INPS è decisivo, poiché considerando tra i voti positivi i crediti di tali amministrazioni, pari € 4.260.121,16 €, si raggiungerebbe una maggioranza di oltre il 93 % dei crediti ammessi al voto (6.047.661,92 € su 6.493.371,05 €), oltre che in tutte e quattro le classi di creditori.

Infine, è necessario verificare la **convenienza** della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sul punto, occorre fare riferimento alla relazione del 19.01.2024, in cui il Commissario Giudiziale Avv. Alexia Aichner ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza ex art. 180 comma 4 L.F., evidenziando che la proposta concordataria prevede di destinare ai creditori concordatari una somma complessiva di Euro 2.778.323,71, e quindi un surplus di Euro 993.913,70 rispetto alla somma realizzabile nell'ambito di una procedura fallimentare che è stata stimata in Euro 1.784.410,01.

Tale giudizio è stato poi confermato nella successiva relazione del 28.06.2024, depositata in seguito alle integrazioni che si erano rese necessarie per via della carenza e poca chiarezza della documentazione depositata inizialmente.

Secondo il Commissario Giudiziale il concordato è conveniente, nello specifico, per gli enti previdenziali ed assistenziali, poiché questo prevede di destinare loro Euro 1.532.784,22, mentre nell'ipotesi fallimentare le amministrazioni citate otterrebbero la minor somma di Euro 1.301.739,40.

Analoghe considerazioni sono state espresse dal professionista nella relazione ex art. 161 comma 2 L.F. (cfr. relazione del 12.12.2022 e successive integrazioni del 22.02.2023 e del 17.03.2023).

Per quanto riguarda l'opposizione presentata dall'Agenzia delle Entrate, questa— oltre a riguardare l'impossibilità di convertire il voto dell'opponente a seguito del cd. *cram down* fiscale, aspetto già affrontato poc'anzi— segnala criticità nelle proposte concordatarie, che consisterebbero nell'assenza di garanzie, nel rilevante ammontare del debito fiscale e nella ridotta percentuale di soddisfacimento prevista, peraltro a partire solamente dal 2026 e fino a 5,5 anni dall'omologa.

Tali asserzioni non contestano la convenienza della proposta concordataria, perché i citati fatti - di per sé non ostativi all'omologa - sono stati esposti in assenza di un percorso logico-argomentativo che metta in comparazione l'alternativa concordataria a quella fallimentare, dimostrando la convenienza di uno o dell'altro scenario.

Sotto un altro profilo, l'opponente lamenta di poter richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ex art. 186 L.F. solo a seguito di verifica delle prime scadenze di pagamento, che potrebbero avvenire non prima del 2026 e che nel frattempo, vi sarebbe un rischio di aumento del debito erariale.

Tale eccezione è infondata: l'art. 186 l. fall dispone che "*ciascun creditore*" possa agire per la risoluzione del concordato, poiché il concordato preventivo non è un accordo fra il debitore e singoli creditori, ma fra questo e la massa dei creditori.

Infatti, "*il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva*" (Cass. n.18738 del 2018).

Pertanto, in caso di inadempimento di non scarsa importanza, tale da far emergere l'oggettiva impossibilità di raggiungere la funzione propria del concordato, l'opponente ben potrebbe agire anche prima delle scadenze previste per il credito di cui è titolare.

Infine, per quanto riguarda la contestazione circa la mancanza di un piano dei pagamenti, come visto, esso è stato allegato alle integrazioni richieste dal Tribunale.

L'opposizione viene quindi rigettata.

Vista la necessità di chiedere plurime integrazioni al fine di comprendere la fattibilità e la convenienza del piano, le spese di lite vengono compensate.

IV. Pertanto, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, la fattibilità del piano, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 180 comma 4 L.F. per il cd. *cram down*, anche alla luce della rateizzazione dei compensi dei professionisti, ritiene sussistere tutti i presupposti di legge per l'omologa del concordato in oggetto.

In conclusione, il concordato proposto da GLOBALTIR S.R.L. va omologato.

L'esecuzione avverrà sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 185 L.F.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visto l'art. 180, comma 4 e 5, L.F.,

- rigetta l'opposizione presentata da Agenzia delle Entrate e compensa le relative spese di lite;
- omologa il concordato preventivo proposto da GLOBALTIR SRL (P. IVA e C.F. 01382600219), con sede legale in 39053 Cornedo all'Isarco- Frazione Prato all'Isarco, Via Prato all'Isarco 12;
- conferma la nomina quale Giudice delegato della dott.ssa Cristina Longhi, sostituita dalla dott.ssa Francesca Bortolotti;
- conferma la nomina quale Commissario Giudiziale dell'Avv. Alexia Aichner;
- dispone che:
 - a. il Commissario sorvegli l'esecuzione dei pagamenti dei creditori come prevista nel piano, e relazionerà compiutamente al Giudice delegato, depositando le evidenze dei pagamenti effettuati nel fascicolo della procedura;
 - b. il Commissario giudiziale tenga informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di pagamento dei creditori e delle spese;
 - c. il Commissario giudiziale, in caso di mancato rispetto dell'esecuzione dei pagamenti nei termini, informi immediatamente i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
 - d. ultimate le operazioni di pagamento, il debitore depositi il proprio rendiconto;
- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice ed al Commissario Giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F..

Bolzano, il 04.07.2024

La Presidente e Giudice est.

Francesca Bortolotti
